

**Bilinguismo e toponomastica: un punto fermo verso il bilanciamento tra primato della lingua italiana e tutela delle minoranze linguistiche?
Commento alla sentenza n. 210 del 2018 della Corte costituzionale**

di Simone Penasa *
(28 marzo 2019)

(in corso di pubblicazione in *“le Regioni”*, 2019)

1. Con la sentenza n. 210 del 2018 la Corte costituzionale ha avuto l'occasione di sviluppare ulteriormente il proprio filone giurisprudenziale relativo alla determinazione dell'ambito costituzionalmente sostenibile di tutela e promozione della lingua propria di una minoranza linguistica riconosciuta¹. L'ambito specifico di intervento è relativo alla toponomastica, in particolare alla denominazione del comune di Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan, istituito a seguito di fusione di due comuni all'interno del territorio di tradizionale insediamento storico della minoranza ladina nella Provincia autonoma di Trento². La denominazione del neoistituito comune, che contribuisce a definire l'area di insediamento storico della minoranza ladina in Trentino³, è caratterizzata dall'utilizzo esclusivo della sola lingua ladina, in quanto anche la parte italiana del toponimo richiamerebbe sostanzialmente la denominazione nella lingua minoritaria (Sèn Jan di Fassa), non potendosi ritenere soddisfatto in tal caso il requisito della natura bilingue dei toponimi prevista a livello statutario? Se formalmente la regola della compresenza pare essere rispettata, in quanto i due toponimi – italiano e ladino – convivono nella medesima denominazione, la Corte è stata chiamata a verificare se quest'ultima, in particolare a causa della presenza al suo interno di una denominazione ladina (Sèn Jan) nel toponimo in lingua italiana, non abbia provocato la sostanziale «eliminazione»⁴ della denominazione italiana.

Nel caso concreto, la questione riguarda la possibilità di considerare le modalità di esercizio della competenza attribuita dallo Statuto di autonomia della Regione Trentino Alto Adige-Sudtirolo in materia di istituzione di nuovi comuni⁵ compatibili con l'ulteriore disposizione statutaria che sancisce il principio dell'ufficialità della lingua italiana⁶. Parametri ulteriori sono stati individuati dall'Avvocatura dello Stato negli articoli 5 – in

1 Utilizza il concetto di «pluralismo sostenibile» in materia R. TONIATTI, *Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all'identità linguistica posti a fondamento di “un nuovo modello di riparto delle competenze” legislative fra Stato e Regioni*, in questa *Rivista*, 2009, 1121-1149. Cfr. anche G. DELLEDONNE, *La Corte costituzionale si pronuncia sulla «lingua piemontese»: fra tutela delle minoranze linguistiche e incerti limiti di un «costituzionalismo regionale»*, in questa *Rivista*, 4, 2011, 720 ss. Recentemente, sull'incrocio tra tutela delle lingue minoritarie e dimensione costituzionale, L. PANZERI, *La tutela dei diritti linguistici nella Repubblica delle autonomie*, Giuffrè, 2016; S. BARONCELLI (a cura di), *Regioni a statuto speciale e tutela della lingua. Quale rapporto per l'integrazione sociale e politica?*, Giappichelli, 2017.

2 Legge regionale n. 8/2017, Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich.

3 L'estensione del quale viene definita dall'art. 3 della legge provinciale n. 6 del 2008 (Tutela e promozione delle minoranze linguistiche), sulla quale sia consentito il rinvio a S. PENASA, *La promozione delle minoranze linguistiche via meccanismi di partecipazione. La legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 2008 quale laboratorio del sistema multilevel di tutela delle minoranze linguistiche?*, in *Le Regioni*, 2009, 5, 1017-1056.

4 Secondo quanto dedotto dall'Avvocatura dello Stato in sede di ricorso (§ 1.1. Ritenuto in fatto).

5 Art. 7, Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, secondo cui «con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni».

riferimento al principio di unità e indivisibilità della Repubblica – e 6 – garanzia delle minoranze linguistiche – della Costituzione. Il quadro costituzionale e statutario trova completamento nell'articolo 102 dello Statuto, in cui si prevede il diritto delle minoranze linguistiche insediate in Trentino alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

2. Una volta delineata la questione, appare utile sintetizzare i rilievi dedotti rispettivamente dall'Avvocatura dello Stato e dalla difesa regionale, in quanto espressione di due visioni contrapposte dell'interpretazione da riservare agli elementi normativi, inevitabilmente innervati di considerazioni di natura culturale e politica, ai quali ci si è riferiti in apertura. Occorre preliminarmente richiamare la particolare rilevanza della toponomastica quale strumento di espressione culturale e affermazione normativa del particolare legame tra un gruppo linguistico ed uno specifico territorio, tanto che in tal senso ci si è riferiti alla toponomastica quale «plurilinguismo visibile»⁷: le modalità di gestione della toponomastica in un determinato territorio di minoranza, quindi, tendono ad esprimere in modo paradigmatico l'approccio che un determinato ordinamento statale – o regionale – assume nei confronti del riconoscimento e della promozione delle minoranze linguistiche che ne caratterizzano la composizione, potendo rappresentare un vettore di visibilità e riconoscibilità, anche dal punto di vista simbolico, l'area di insediamento e l'esistenza stessa di una minoranza⁸. Nello specifico ambito geografico interessato dalla questione – la Provincia autonoma di Trento e specificatamente le aree di insediamento storico della minoranza linguistica ladina – non si impone, a differenza di quanto previsto a livello statutario per l'Alto Adige-Südtirol, la regola del bilinguismo obbligatorio, la quale “sfuma” nel metodo della compresenza eventuale della denominazione nella lingua ufficiale – l'italiano – e di quella nella lingua propria della minoranza. Ad esclusione della denominazione dei comuni, che rappresenta una competenza come detto regionale, la legge provinciale n. 6 del 2008 prevede inoltre che le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza siano di regola espresse nella sola denominazione ladina, mòchena o cimbra⁹.

La questione trova pertanto nella interpretazione dell'assenza della regola del bilinguismo nel territorio provinciale trentino uno snodo decisivo: non si pone infatti in dubbio, nemmeno da parte dell'Avvocatura dello Stato, la funzione garantista e promozionale dell'utilizzo del toponimo minoritario e la sua diretta connessione teleologica con l'articolo 6 della Costituzione, quanto piuttosto le concrete modalità di attuazione alla luce del quadro statutario. In estrema sintesi, se la mancata applicazione del principio del bilinguismo, che lo Statuto riserva alla Provincia autonoma di Bolzano, debba essere interpretata in senso forte – autorizzando quindi anche l'utilizzo esclusivo del toponimo in lingua minoritaria – o in senso debole – rafforzando, in assenza del riconoscimento della co-ufficialità della lingua territoriale, lo statuto primario e prevalente della lingua italiana¹⁰. Come vedremo, l'esclusione della regola del bilinguismo paritario non comporta la

6 Art. 99, St. Per un commento, J. MARKO, S. ORTINO, F. PALERMO (a cura di), *L'ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano*, Cedam, 2001; A. PIZZORUSSO, *La politica linguistica in Italia, il caso della Provincia di Bolzano e la legge di attuazione generale dell'art. 6 della Costituzione*, Cedam, 2001, 101-138.

7 F. PALERMO, J. WOELK, *Diritto comparato dei gruppi e delle minoranze*, Giappichelli, 2008, 172.

8 Ibidem.

9 Secondo il medesimo articolo, «Possono essere redatte anche nel corrispondente nome italiano, se questo è registrato nel rispettivo repertorio dei toponimi, con pari dignità grafica. Inoltre, nei territori delle popolazioni di minoranza, le indicazioni stradali riportano le denominazioni nella lingua minoritaria e in italiano con pari dignità grafica» (art. 19, sesto e settimo comma).

negazione dell'esigenza di tutela e promozione del patrimonio linguistico di minoranza: la questione, quindi, non ha ad oggetto l'an della tutela, quanto il *quomodo* dello strumento utilizzato nello specifico caso della denominazione del comune di nuova istituzione. Ciò emerge in modo chiaro tanto dalle argomentazioni delle parti, quanto da quelle della Corte costituzionale, nelle quali risulta decisivo l'obiettivo di bilanciamento tra primato della lingua italiana e tutela del pluralismo linguistico e culturale¹¹.

3. Come anticipato, la prospettiva dalla quale può essere osservata la questione è duplice: dal punto di vista fenomenologico (della ricostruzione del fatto), risulta centrale la portata da attribuire all'inserimento all'interno della denominazione italiana di un toponimo in lingua minoritaria (Sèn Jan), il quale potrebbe essere interpretato quale "mero" nome storico di località utilizzato anche oltre la comunità di minoranza¹²; dal punto di vista propriamente giuridico-costituzionale, rispetto al quale la definizione della questione fattuale risulta evidentemente prodromica e decisiva, emerge la natura del rapporto tra lingua italiana e lingue proprie di una minoranza – e relativi principi costituzionali – nello specifico ambito della toponomastica.

In riferimento alla dimensione fenomenologico-fattuale, la difesa regionale sostiene infatti l'erroneità della considerazione secondo cui sarebbe stata omessa la denominazione in lingua italiana, in quanto «la tradizione culturale della comunità italiana locale trova riscontro nella denominazione "di Fassa", che fa riferimento alla identificazione della Valle di Fassa, secondo l'originaria proposta dei Comuni»¹³. Inoltre, sulla base di una interpretazione della giurisprudenza costituzionale alternativa a quella proposta dalla Avvocatura dello Stato¹⁴, la valorizzazione del dato storico delle antiche denominazioni dei Comuni anche in base alle parlate in uso nelle relative comunità non sarebbe unicamente riferibile alla tutela delle minoranze linguistiche. Pertanto, la denominazione "Sèn Jan di Fassa" sarebbe costituita dal nome storico della località in cui ha sede il nuovo comune, da secoli centro di riferimento delle comunità ladine della Val di Fassa, e dall'indicazione in italiano dell'ambito geografico (la Val di Fassa). In tal modo, la difesa regionale sembra indirettamente depotenziare la funzione promozionale dell'identità minoritaria veicolata dalla "contaminazione" della denominazione italiana con innesti idiomatici riferibili alla lingua minoritaria, interpretando questi ultimi quale strumento di espressione della specificità territoriale e solo in via mediata di quella linguistica minoritaria. L'idioma minoritario sarebbe invalso nell'uso comune e pubblico al fine di identificare il territorio comunale di riferimento, assumendo pertanto un valore generale per l'intera comunità

10 Sul modello trentino, R. TONIATTI, *La definizione progressiva di un modello di "garanzia asimmetrica" delle minoranze linguistiche del Trentino*, in *Quarant'anni di autonomia. Le istituzioni e la funzione legislativa*, a cura di M. Marcantoni, G. Postal, R. Toniatti, Franco Angeli, 2011, 313-366.

11 In tal senso la giurisprudenza in materia di tutela delle lingue minoritarie si integra, pur con le inevitabili differenze, con i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 42 del 2017, che viene significativamente ripresa in più luoghi della sentenza n. 210 del 2018. Su tale aspetto, *ex plurimis*, P. CARETTI, A. CARDONE, *Il valore costituzionale del principio di ufficialità della lingua italiana. Nota a C. Cost. 24 febbraio 2017, n. 42*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2017, 1, 384-392; R. CARTA, *La lingua come elemento identitario e vettore di trasmissione di cultura tra esigenze di internazionalizzazione e autonomia universitaria: nota a margine della sentenza 42 del 2017 della Corte Costituzionale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 23 maggio 2018, in particolare 4 ss.

12 Secondo la ricostruzione proposta dalla difesa regionale. Sulla distinzione tra «toponomastica conforme alle tradizioni e usi locali» distinto da quella «in lingua minoritaria», cfr. F. PALERMO, *La Corte «appla» il Titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle Regioni*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, 1790.

13 § 2.4., Ritenuto in fatto.

14 Corte costituzionale, sentenze n. 170 del 2010 e n. 88 del 2011. Per un commento, P. L. GETI, *Federalismo linguistico, tutela delle minoranze ed unità nazionale: Un nemis a l'é tròp e sent amis a basto nen*, in *Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2 luglio 2010, 1-7.

territoriale e corrispondendo alle «tradizioni storiche della comunità interessata»¹⁵. L'Avvocatura dello Stato si oppone a tale lettura, che definisce difesa «estrema» in quanto finalizzata a considerare comunque integrato il requisito della doppia denominazione dalla prima parte del toponimo (Sèn Jan di Fassa), rilevando come quest'ultima sia in realtà «composita e bilingue» in quanto le parole "Sèn Jan" sono di lingua ladina e la locuzione "di Fassa" sarebbe insufficiente a identificare il comune di nuova istituzione¹⁶. Comunque, secondo l'Avvocatura, questa crasi linguistica non sarebbe idonea a garantire la natura bilingue dell'espressione e la prevalenza in ogni caso della denominazione italiana. La Corte costituzionale aderisce sul punto alle contro-argomentazioni dell'Avvocatura, individuando una contraddizione intrinseca nel comportamento della Regione, la quale esprime, da un lato, la consapevolezza dell'esistenza di un obbligo di denominazione bilingue del nuovo ente, ma ne garantisce dall'altro lato un adempimento solo parziale e comunque inadeguato, adottando – per la prima parte del toponimo – una denominazione «mistilingue» insufficiente a poterla considerare espressa in lingua italiana¹⁷.

Si potrebbe affermare, alla luce dell'atteggiamento della Corte costituzionale, che quest'ultima abbia manifestato la volontà di non aderire a una soluzione compromissoria fondata su una interpretazione debole della valenza culturale e quindi costituzionale della lingua propria della minoranza ladina, che poteva essere veicolata attraverso una diluizione di quest'ultima in una dimensione eminentemente locale o territoriale («toponomastica conforme alle tradizioni e usi locali»), evitando al contempo una lettura meramente simbolica o formale dell'esigenza di esprimere attraverso una denominazione bilingue il *nomen* dell'ente locale comunale, alla luce della quale si sarebbe potuto accontentare della mera compresenza delle due denominazioni senza entrare nel loro specifico contenuto concreto (coerentemente con una concezione mistilingue della doppia denominazione). Al contrario, la compresenza dei due toponimi viene interpretata dalla Corte costituzionale, anche sulla base della propria giurisprudenza precedente, in senso forte o sostanziale, con ciò individuando in tale onere (per l'esercizio di una competenza riservata dallo Statuto all'ente regionale) un elemento necessario all'interno del bilanciamento tra concomitanti esigenze di primato della lingua italiana e promozione delle lingue proprie delle minoranze linguistiche locali.

4. Tale considerazione apre alle riflessioni relative alla dimensione prettamente giuridico-costituzionale, le quali ruotano su di una opposta interpretazione dei parametri evocati dallo Stato. In particolare, il riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale dello Stato enunciato dall'art. 99 dello Statuto di autonomia, alla quale è parificata la lingua tedesca sul territorio regionale, imporrebbe – secondo quanto proposto dallo Stato – l'uso della lingua italiana, ostando quindi, unitamente ai principi ex artt. 5 e 6 Cost., all'utilizzo di denominazioni toponomastiche espresse solo mediante l'uso dell'idioma locale¹⁸. Tale obbligo non potrebbe ritenersi superato, o modulato, da quanto previsto dall'art. 102 St., che riconosce il diritto della minoranza ladina al rispetto anche della propria toponomastica e tradizioni. Dalla concomitanza di tali disposizioni non sarebbe possibile, pur nell'esercizio di una competenza regionale, attuare una finalità legittima – la tutela della toponomastica delle popolazioni di minoranza (art. 102 St.) – attraverso modalità che si esauriscano sostanzialmente nella eliminazione della toponomastica italiana¹⁹. Pertanto, l'unica modalità di attuazione costituzionalmente compatibile (attraverso la mediazione

15 § 3.3, Ritenuto in fatto.

16 § 4.4 Ritenuto in fatto.

17 § 5.4 Considerato in diritto.

18 § 1.1 Ritenuto in fatto.

statutaria ex art. 99) sarebbe la «compresenza» delle due denominazioni, non potendo trovare spazio il principio della alternatività delle medesime²⁰. Utilizzando la Provincia autonoma di Bolzano come riferimento, l'Avvocatura dello Stato sostiene una interpretazione *a fortiori* della regola del bilinguismo: se la regola del bilinguismo perfetto prevede l'obbligo della toponomastica italiana (Alto Adige), «a più forte ragione nella Provincia autonoma di Trento – in assenza di bilinguismo perfetto – la tutela delle minoranze linguistiche non può avvenire facendo a meno dell'utilizzo della lingua ufficiale nazionale»²¹.

Una interpretazione siffatta sarebbe confermata anche dal richiamo della legislazione statale²² e provinciale²³. Anche dalla giurisprudenza costituzionale sarebbe possibile ricavare il principio secondo cui la lingua italiana può essere affiancata, ma non sostituita, da altre lingue locali, tanto da porre la prima «in posizione marginale» rispetto alle seconde²⁴. Il bilinguismo nel territorio trentino sarebbe solo facoltativo e si potrebbe esprimere esclusivamente integrando al toponimo ufficiale in lingua italiana il toponimo locale, espressione della lingua propria della minoranza interessata²⁵.

La difesa regionale, sempre sul filo del piano formale contrapposto a quello sostanziale-teleologico, propone una diversa lettura tanto del contesto statutario quanto di quello legislativo, basandosi ancora una volta sulla valorizzazione del «profondo significato storico-identitario» che per l'intera comunità – e quindi non solo per la sola minoranza ladina – esprime la “Pief de Sèn Jan”²⁶. Da un lato, si offre un'interpretazione alternativa delle fonti richiamate dall'Avvocatura dello Stato e della giurisprudenza costituzionale richiamata nel ricorso (in particolare, la sentenza n. 42 del 2017), secondo cui dal combinato disposto degli artt. 99 e 8, primo comma, dello Statuto deriverebbe un obbligo di bilinguismo in materia di toponomastica esclusivamente nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano²⁷. Dall'altro lato, si nega che nella denominazione adottata venga omessa la denominazione in lingua italiana, dal momento che la parte italiana esprimerebbe, anche in assenza di una completa traduzione del toponimo ladino (Sèn Jan), pienamente «la tradizione culturale della comunità italiana locale» attraverso la denominazione “di Fassa”²⁸. Inoltre, dall'affermazione del primato della lingua italiana (sentenza n. 42 del 2017) non potrebbe derivare un «obbligo di italianizzazione delle denominazioni di tutti i comuni»²⁹; allo stesso tempo, l'eventuale esistenza di un obbligo di denominazione bilingue non potrebbe comportare «la mera italianizzazione del nominativo, ma piuttosto la rispondenza della denominazione alle tradizioni storiche della comunità interessata»³⁰. La parte italiana della denominazione, quindi, sarebbe

19 Anche alla luce della specifica disciplina della denominazione dei comuni che si distingue da quella promozionale delle lingue proprie delle minoranze residenti in Trentino in materia di toponimi locali diversi da quelli identificativi dei comuni introdotta dalla legge provinciale n. 6 del 2008 (art. 19).

20 § 1.1. Ritenuto in fatto.

21 Ibidem.

22 Legge n. 482 del 1999, artt. 1 e 10.

23 Legge provinciale n. 16 del 1987, Disciplina della toponomastica, art. 7; legge n. 6 del 2008, Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali, art. 19, sesto comma.

24 Seppur in altro contesto, viene richiamata la sentenza n. 42 del 2017 della Corte costituzionale.

25 § 4.2.1., Ritenuto in fatto.

26 § 2.1., Ritenuto in fatto.

27 § 2.3.1.

28 § 2.4.

29 § 3.2.

30 § 3.3.

legittimamente costituita da due elementi: il «nome storico della località in cui ha sede il nuovo comune» e «l'indicazione in italiano dell'ambito geografico»³¹.

5. Riferendosi all'art. 99 St., la Corte costituzionale offre una ricostruzione del perimetro dei beni costituzionali in gioco attraverso un utilizzo diffuso dei propri precedenti in materia tanto di tutela della lingua italiana quanto di promozione delle lingue proprie di una minoranza linguistica, giungendo – in alcuni casi – a chiarirne l'esatta portata e la reciproca integrazione.

Da un lato, quindi, ribadisce il primato della lingua italiana, «unica lingua ufficiale del sistema costituzionale» (sentenza n. 28 del 1982), il quale deve essere inteso non solo in senso formale ma quale «criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l'uso delle lingue minoritarie»³². Una siffatta lettura forte del primato della lingua italiana, che la Corte considera «decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell'identità della Repubblica», finisce con l'orientare in modo decisivo gli interventi di tutela o promozione delle altre lingue, nella misura in cui nel perseguire questi ultimi obiettivi non si debba in ogni caso provocare l'effetto di porre «in posizione marginale» la lingua ufficiale o di intendere come «alternative» le lingue minoritarie.

Dall'altro lato, a ciò non corrisponde un sostanziale svuotamento della tutela delle minoranze linguistiche, la quale, al contrario, rappresenta uno degli elementi connotativi proprio di quell'identità repubblicana richiamata dalla Corte in quanto espressione di ««un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo» (sentenza n. 15 del 1996) e diretta «alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell'esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente «minori»» (sentenza n. 170 del 2010)»³³.

Come anticipato, quindi, la questione si gioca tutta sul *quomodo* del bilanciamento («incrocio» secondo la Corte) da operare tra tali concomitanti beni costituzionali: primato della lingua italiana e promozione del pluralismo linguistico e culturale, i quali esprimono e concorrono a consolidare l'identità costituzionale della Repubblica. La concreta equalizzazione di tali valori costituzionali assume un rilievo speciale nell'ambito della toponomastica, la quale svolge – secondo la Corte – una duplice funzione: pratica, «volta ad assicurare la formale individuazione dei nomi di luogo»; e comunicativa e simbolica, «tesa a valorizzare nelle denominazioni le tradizioni storiche del territorio e della comunità che in quei luoghi vive, garantendone la continuità del patrimonio culturale e linguistico»³⁴.

In tale contesto, anche alla luce del quadro statutario e legislativo per come ricostruito dalla Corte costituzionale, il bilinguismo perfetto dei toponimi destinati a identificare i comuni dei territori di insediamento storico delle tre minoranze linguistiche all'interno della Provincia autonoma di Trento rappresenta – alla luce della sentenza commentata e in tale specifico ambito territoriale e giuridico (cfr. le considerazioni sul parallelismo con il sistema monolingue vigente in Valle d'Aosta) – l'unica modalità costituzionalmente «vincolata» attraverso cui si possa realizzare il bilanciamento tra «primazia della lingua ufficiale della Repubblica» e tutela delle minoranze linguistiche e del loro patrimonio culturale nell'ambito della toponomastica³⁵. Il bilinguismo, pertanto, è solo eventuale all'interno della Provincia autonoma di Trento; ma quando si opti per questa modalità, nello specifico ambito della

31 Ibidem.

32 § 5.1. Cons. dir.

33 Ibidem.

34 § 5.2. Cons. dir.

35 § 5.3. Cons. dir.

denominazione degli enti locali comunali, essa si deve realizzare sulla base del criterio della «compresenza» del toponimo italiano e di quello in lingua minoritaria e della loro reciproca integrità³⁶, evitando cioè che il primo assuma una connotazione «mistilingue» tanto da non potersi ritenere espresso in lingua italiana³⁷, come avvenuto nel caso oggetto della questione di costituzionalità.

Rispetto ai precedenti in materia, la Corte costituzionale sembra rendere ancora più stringenti i limiti che già aveva individuato rispetto all'uso prevalente (prioritario) della lingua minoritaria rispetto alla lingua ufficiale della Repubblica in materia di toponomastica, escludendo in particolare la legittimità³⁸ dell'uso prevalente ed eventualmente esclusivo della lingua minoritaria – nel caso di specie, il friulano – nell'ambito della toponomastica locale, in quanto contrastante con il principio dell'ufficialità della lingua italiana. La Corte sembra quindi perfezionare gli elementi di un bilanciamento che, pur soggetto a una serie di variabili (quadro statutario, tipo di toponimo, ambito territoriale e lingua minoritaria³⁹), risulta particolarmente sensibile in termini culturali, sociali e politici quando si concretizzi in scelte relative alla toponomastica locale, aspetto – questo – che richiede una particolare attenzione nella selezione delle concrete modalità di realizzazione. Infatti, «nell'utilizzo congiunto o disgiunto di toponimi in lingua minoritaria si realizza insieme la manifestazione del riconoscimento da parte dell'ordinamento statale nei confronti della minoranza, e l'affermazione da parte della stessa della sua origine e della sua identità: una forma simbolica di integrazione che non può essere trascurata»⁴⁰.

Nel caso di specie, risulta inoltre decisivo la natura del toponimo, che è finalizzato a identificare un ente comunale e non una “mera” località situata all'interno del territorio di minoranza, circostanza – questa – che, anche alla luce del quadro statutario e legislativo (legge provinciale n. 6 del 2008) rilevante, richiede una applicazione particolarmente rigorosa del bilanciamento individuato dalla Corte costituzionale. In tal senso, risulta decisiva l'applicazione del richiamato principio enunciato dalla sentenza n. 159 del 2009, secondo cui l'affermazione della lingua italiana come «lingua ufficiale della Repubblica» si pone quale «criterio interpretativo generale delle diverse disposizioni che prevedono l'uso delle lingue minoritarie». Da ciò consegue che queste ultime non possono essere intese come «alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre in posizione marginale la lingua ufficiale della Repubblica»⁴¹, trovando tale principio una applicazione particolarmente rigida nel caso in cui vengano in rilievo toponimi ufficiali che svolgono anche funzioni di tipo normativo e amministrativo diverse dalla semplice identificazione territoriale, come nel caso della denominazione dei comuni.

36 Secondo la Corte, «la normativa statutaria, nel prescrivere il bilinguismo anche nella toponomastica, impone, al contrario, che il toponimo sia espresso, per una parte, interamente nella lingua italiana e, per un'altra, anche nella lingua minoritaria».

37 § 5.4. Cons. dir.

38 Sentenza n. 159 del 2009, nella quale la Corte ha utilizzato, come noto, la legge n. 482 del 1999 quale parametro interposto.

39 In generale, sulla differenziazione dei livelli e modalità di tutela a livello regionale, L. PANZERI, *La tutela dei diritti linguistici nella Repubblica delle autonomie*, cit., 153 ss.

40 E. STRADELLA, *La tutela delle minoranze linguistiche storiche tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale*, in questa *Rivista*, 5, 2009, 1164.

41 Corte cost., sentenza n. 159 del 2009. Cfr. E. STRADELLA, *La tutela delle minoranze linguistiche storiche tra Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale*, cit., 1150-1170; R. TONIATTI, *Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all'identità linguistica posti a fondamento di “un nuovo modello di riparto delle competenze” legislative fra Stato e Regioni*, in questa *Rivista*, 5, 2009, 1121-1149; V. PIERGIGLI, *La tutela delle minoranze linguistiche storiche nell'ordinamento italiano tra principi consolidati e nuove (restrittive) tendenze della giurisprudenza costituzionale*, in *associazione de icostituzionalisti.it*.

Nel caso della sentenza n. 210 del 2018, la questione non riguarda una scelta del legislatore regionale finalizzata a promuovere l'utilizzo esclusivo della denominazione nella lingua minoritaria, come avvenuto nella sentenza n. 159 del 2009, quanto piuttosto le modalità di attuazione del principio del bilinguismo, che – come anticipato – viene declinato in termini di eventualità nell'*an* e di integrità nel *quomodo*, non potendosi ammettere crasi linguistiche che abbiano come effetto anche solo potenziale la diluizione del toponimo nella lingua ufficiale della Repubblica. Estendendo lo spettro dell'analisi oltre l'ambito della questione di legittimità risolta dalla Corte con l'accoglimento delle doglianze dello Stato, un elemento di flessibilità dello schema del bilanciamento è rinvenibile nella possibilità – prevista dalla legislazione provinciale trentina e non interessata dalla decisione della Corte costituzionale – di prevedere «di regola» le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza nella «sola» denominazione nella lingua propria della minoranza interessata (ladina, mòchena o cimbra⁴²). Ciò dimostra, inoltre, la centralità della concreta configurazione del quadro statutario e legislativo considerato (elemento che emerge in modo chiaro dalla lettura sistematica delle sentenze n. 159 del 2009 e 210 del 2018) nel determinare il verso della decisione della Corte e quindi del bilanciamento da operare, in piena coerenza peraltro con la natura plurale, differenziata e asimmetrica del sistema costituzionale italiano di tutela e promozione delle minoranze linguistiche⁴³.

Se, pertanto, la Corte costituzionale ha escluso – opportunamente – una interpretazione del quadro statutario (artt. 8, 99, 102) alla luce di quanto previsto a livello legislativo provinciale, quanto meno a livello implicito sembra aver individuato un ragionevole bilanciamento tra primato della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica e tutela delle minoranze linguistiche nella compresenza di una interpretazione forte del bilinguismo (limitatamente alla toponomastica relativa ai comuni), da un lato, e di una valorizzazione piena della lingua minoritaria, fino a giungere all'utilizzo esclusivo di quest'ultima, in tutti gli altri casi, nei quali promozione del pluralismo linguistico e delle identità locali assumono una speciale centralità e prevalenza⁴⁴. Tale assetto garantisce, alla luce della giurisprudenza commentata, una attuazione sostenibile dei principi previsti a livello statutario, con particolare riferimento a quanto previsto dagli art. 99 (ufficialità della lingua italiana) e 102 dello Statuto (diritto al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni di minoranza insediate sul territorio della Provincia autonoma di Trento)⁴⁵. In tale prospettiva, più che una battuta d'arresto per il percorso verso una piena valorizzazione del pluralismo linguistico e culturale a livello locale, la decisione della Corte costituzionale può essere intesa quale momento di ulteriore perimetrazione del percorso normativo attraverso il quale attuarla.

* Ricercatore a t.d. di Diritto pubblico comparato, Università di Trento

42 Si richiama qui il contenuto dell'art. 19, sesto comma, della già citata legge provinciale n. 6 del 2008.

43 F. PALERMO, J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, cit., 241 ss.

44 F. PALERMO, *La Corte "applica" il Titolo V alle minoranze linguistiche e chiude alle Regioni*, cit.

45 Si richiamano le considerazioni di R. TONIATTI, *La rilevanza del fattore «minoranza linguistica» nella revisione statutaria delle autonomie speciali alpine: le incognite e le opportunità di uno scenario complesso*, in *Il fattore «minoranza linguistica» nella revisione statutaria delle autonomie speciali alpine*, a cura di R. Toniatti, LIA eBooks, 2017, reperibile all'indirizzo: <http://www.liatn.eu/>, 13, il quale, riferendosi al contesto del Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, sottolinea «il ruolo di catalizzatore verso la consapevolezza di una identità regionale autenticamente plurale dal punto di vista culturale e linguistico» del «fattore minoranza», «quale una componente connotativa della rispettiva costituzione materiale» (Ivi, 18).